

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione BIBLIOS APS ETS - Aprica

In data **odierna**, presso la sede dell'Associazione BIBLIOS APS ETS di Aprica, si è riunita l'**Assemblea Straordinaria dei Soci**, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento dello Statuto associativo ai criteri previsti dal RUNTS.

Costituzione dell'Assemblea

Sono presenti **n. 10 soci effettivi su n. 10 aventi diritto di voto**.

Di questi:

- **n. 9 soci partecipano in presenza;**
- **n. 1 socio partecipa in collegamento mediante modalità informatiche (piattaforma Microsoft Teams).**

L'Assemblea risulta pertanto validamente costituita.

Alle ore **20:45** il Presidente dichiara aperta l'Assemblea Straordinaria, viene nominato segretario la signora Trotti Paola.

Svolgimento

Il Presidente illustra ai soci la necessità di procedere alla **modifica dello Statuto** al fine di adeguarlo alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore e ai requisiti richiesti per l'iscrizione e il mantenimento nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

Vengono esaminate le modifiche statutarie proposte, che recepiscono integralmente le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e successive integrazioni.

Deliberazione

L'Assemblea, dopo ampia discussione, **approva all'unanimità** le modifiche allo Statuto così come presentate.

Chiusura

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore **21:10** il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Alano Cecchetti

Il Segretario

Paola Trotti 13. 01. 2026

Aprica, 13. 01. 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 8 Serie 3 del 15/01/2026
Esatte € ESENTE



Copia conforme all'originale
(Art. 14 L. n. 15/88)
Sondrio, 15/01/2026

LA FUNZIONARIA
Giulia Barbieri

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore (ETS) "*Biblios APS ETS*"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) - Ente del Terzo Settore (in sigla ETS) avente la seguente denominazione: "*Biblios APS ETS*" e con durata illimitata, in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione assume la forma giuridica di "associazione non riconosciuta" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Aprica (SO), presso i locali della Biblioteca Comunale, con ubicazione in Corso Roma n. 150.

L'eventuale trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti. In caso di trasferimento della sede legale in altro Comune, sarà necessario procedere con la variazione dello statuto.

Art. 2 - Finalità e principi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è apolitica, libera, ancorata su principi di democrazia, solidarietà, uguaglianza e totalmente basata su presupposti di laicità.

Scopo prioritario dell'Associazione è la gestione della Biblioteca Comunale di Aprica (SO), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati. In particolare, per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi prefissi ed ulteriormente, con l'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di studiare e proporre iniziative e progetti utili nel favorire il miglioramento complessivo della relazione tra la biblioteca ed i cittadini, nell'intento di conseguirne un radicamento sempre più profondo con il territorio.

Art. 3 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.



Art. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, l'Associazione può perseguire le seguenti attività specifiche:

- svolgere attività culturali, con particolare attenzione alla promozione della lettura, di opere editoriali in ambito letterario, artistico, saggistico, poiché riconosce queste attività come strumenti essenziali di crescita culturale e civile della comunità;
- stimolare la conoscenza e la diffusione della letteratura, di qualsiasi luogo e tempo, attraverso lo strumento della lettura;
- promuovere iniziative e occasioni d'incontro utilizzando i diversi strumenti culturali legati all'editoria e alla lettura;
- promuovere e organizzare attività a carattere culturale come mostre, convegni, seminari, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni di carattere artistico;
- interagire con la comunità relazionandosi, oltre che con i singoli, anche con le istituzioni, scuole, associazioni, enti pubblici e privati, al fine di avvicinare più persone possibili al libro e alla pratica della lettura;
- coinvolgere attivamente i lettori nell'attività dell'Associazione senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa;
- organizzare attività, manifestazioni, laboratori di lettura in biblioteca per bambini, ragazzi e adulti, corsi di formazione anche per conto terzi;
- incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere;
- attività di catalogazione e schedatura del patrimonio bibliografico e archivistico della Biblioteca Comunale;
- valorizzazione del patrimonio librario e archivistico della Biblioteca Comunale;
- tutela e conservazione in locali idonei, resi disponibili dal Comune, del patrimonio librario della Biblioteca;
- miglioramento della dotazione di mezzi culturali e tecnici, ottenibili anche con la collaborazione ed il supporto del Comune;



- 
- promozione delle attività della Biblioteca incentivandone la frequenza, affinché possa divenire punto di snodo per la futura fruizione integrata di servizi e di attività culturali;
 - incremento della raccolta di documenti, libri, fotografie, periodici ed altro materiale, ottenuti anche attraverso donazioni liberali;
 - promuovere e gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Art. 5 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

L'individuazione delle attività diverse può essere demandata all'Organo di Amministrazione.

Art. 6 - Raccolta fondi

A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, con il fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 7 - Categorie di associati

Il numero degli associati è illimitato. È vietato il trasferimento delle quote associative.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

Sono Soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentano domanda di ammissione e vengono ammessi secondo le procedure di cui all'art. 8.

Possono essere ammessi all'Associazione anche soggetti minorenni. Per i soci minorenni, il diritto di voto e i diritti di partecipazione sono esercitati, ai sensi della nota ministeriale n. 1309/2019, dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 8 - Ammissione degli associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che chiedano di farne parte, ne condividano le finalità e intendano partecipare alle attività con le loro opere, competenze e conoscenze.



Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda in forma scritta all'Organo di Amministrazione. Ogni socio deve essere presentato da un altro socio.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'ammissione decorre dal versamento della quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione motivata all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, ciascun associato ha diritto a un solo voto.

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse e condotte dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi agli stessi;
- prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- svolgere la propria attività nei confronti degli altri e per il conseguimento degli obiettivi sociali con modalità personali, spontanee, senza fine di lucro;
- astenersi dal mettere in atto comportamenti in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, senza diritto alla restituzione della quota associativa già versata;
- mancato versamento della quota associativa annuale per un anno, previa diffida;
- esclusione per gravi motivi, quali: comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione; persistente inosservanza degli obblighi statutari o delle deliberazioni degli organi sociali; danni materiali e morali di gravità tale da compromettere i rapporti associativi;
- decesso.





L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti, consentendogli la facoltà di replica in forma scritta entro trenta giorni.

L'associato escluso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi della nota ministeriale n. 18244/2021, il mancato versamento della quota associativa annuale può costituire motivo di esclusione, ma non può giustificare la riduzione o l'esclusione dai diritti di partecipazione all'Assemblea e di voto fino alla delibera di esclusione.

TITOLO III - VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 11 - Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Lavoratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 13 - Esperti esterni

L'Organo di Amministrazione può individuare esperti esterni, non associati, per svolgere a titolo gratuito un compito o un progetto peculiare a servizio della Biblioteca.

Gli esperti esterni non hanno diritto di voto e non partecipano alle deliberazioni degli organi sociali.



TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente o in sua vece il vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (se nominato);
- il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

Art. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche telematica, con almeno dieci giorni di anticipo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno dodici ore dalla prima.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, con indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Può svolgersi anche in videoconferenza, purché sia consentita la partecipazione effettiva di tutti gli aventi diritto.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, ciascun associato ha diritto a un solo voto. Per i soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle riguardanti le persone, che sono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, per:

- approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- approvare il programma delle attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione;



In particolare, l'Organo di Amministrazione: ✓

- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- predispone il programma delle attività;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- può costituire Comitati, Gruppi di lavoro, Commissioni a cui possono partecipare gli associati e/o esterni;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Organo di Amministrazione rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta sia necessario. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.

Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono approvate a maggioranza dei presenti.

I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

In caso di dimissioni di un componente, l'Organo di Amministrazione può cooptare un nuovo membro, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea. In caso di dimissioni delle cariche, l'Organo di Amministrazione procede a nuova nomina.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 20 - Altre cariche

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e può, in assenza o impedimento del presidente, fare le veci del Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e delle assemblee, li trascrive nei registri sociali, mantiene aggiornato l'elenco dei soci, custodisce l'archivio dell'Associazione.

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione e predispone il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea.

Tutte le cariche sono elettive e non retribuite.



- deliberare su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Quorum costitutivo: in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Quorum deliberativo: Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:

- modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Quorum costitutivo: Per tutte le restanti deliberazioni, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Quorum deliberativo: Per tutte le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da un socio fondatore, da un componente dell'Organo di Amministrazione o da almeno cinque associati.

Art. 18 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea che lo elegge.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione, è direttamente responsabile verso l'Assemblea e attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che il presente Statuto attribuisce in via esclusiva all'Assemblea.



Art. 21 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Revisore Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei Conti, o la società di revisione, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e contributi straordinari degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Le somme versate per la quota sociale e le quote annuali di adesione rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.



Art. 24 - Quota associativa

La quota associativa annuale è determinata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

L'anno sociale inizia il primo gennaio. Gli associati sono tenuti a versare la quota di adesione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e deve essere presentato dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione di proventi e oneri) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superano 220.000 euro annui, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Libri sociali

L'Associazione tiene, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, i seguenti libri sociali obbligatori:

- libro degli associati o dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- se costituito, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione. Le eventuali copie richieste sono a spese del richiedente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione.



Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Proprietà intellettuale

L'Associazione è proprietaria del logo "APRICA biblioteca", del logo "Biblios", del dominio internet "bibliotecadiaprica.it", degli account di tutti i social network con il medesimo logo "APRICA biblioteca" e del software di gestione del catalogo.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ai relativi decreti attuativi, alla normativa nazionale e regionale in materia e, in quanto compatibile, al Codice Civile.

* * *

Alm. Coccell. *Folton*